

Regimi contabili

Regime sostitutivo per nuove iniziative (forfettino) L. 388/2000;

Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche conosciuto come "forfettino", riguarda le persone fisiche (comprese le imprese familiari) che intraprendono una nuova attività artistica, professionale o di impresa.

I requisiti per accedere al regime sono:

- non avere esercitato negli ultimi 3 anni un'attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiari (C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E);
- l'attività da esercitare non deve essere prosecuzione di un'altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio delle arti o professioni;
- compensi di lavoro autonomo o ricavi inferiori a € 30.987,41 (per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi) ovvero € 61.974,83 (per le imprese aventi ad oggetto altre attività);
- devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Qualora venga perseguita un'attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto (cessione o successione nell'azienda) l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel precedente periodo di imposta a quello di riconoscimento del predetto beneficio non sia superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero € 61.974,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività (C.M. 1/E/2001).

Esercizio di più attività: qualora i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi si fa riferimento all'attività esercitata in via prevalente. La somma dei ricavi o compensi relativi alle singole attività non può superare detti limiti (Provvedimento 14 marzo 2001).

Obblighi contabili: la Circolare ministeriale 26 gennaio 2001, n. 8/E e la Circolare ministeriale 9 marzo 2001, n. 23/E hanno chiarito che i contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA;
- versamento dell'acconto annuale IVA;
- versamento delle addizionali comunali e regionali IRPEF;
- applicazione della ritenuta di acconto sui ricavi e compensi relativi ai redditi agevolati da parte dei sostituti di imposta.

I contribuenti che accedono al regime delle nuove iniziative sono invece obbligati a seguire i seguenti adempimenti:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- presentazione delle dichiarazioni annuali (compresa la comunicazione annuale dei dati IVA, se non rientrano nei limiti previsti per l'esonero);
- versamento annuale dell'IVA;
- versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP;
- versamento dell'imposta sostitutiva da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRPEF;
- tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti di imposta previsti dell'art. 21, DPR 600/1973.

Imposte dirette: il reddito è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10% del reddito. Nel caso di impresa familiare l'imposta è dovuta dall'imprenditore sull'intero reddito, al lordo delle quote attribuite ai collaboratori familiari e al coniuge (C.M. 8/E/2001). L'ammontare del reddito soggetto ad imposta sostitutiva dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari. Il reddito è soggetto all'Irap secondo le norme ordinarie di applicazione.

IVA: il reddito è soggetto ad IVA, rimane obbligatoria la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione e il versamento annuale dell'IVA.

Comunicazioni: coloro che vogliono avvalersi dei regimi fiscali agevolati comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello approvato con Provvedimento del 14 marzo 2001. La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il medesimo modello.

Cessazione del regime agevolato: il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ha durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi. Il regime fiscale agevolato cessa e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

- in caso di revoca da parte del contribuente o comunque trascorsi i 3 anni di durata massima;
- nel periodo di imposta successivo, se i compensi o i ricavi superano i limiti di 30.987,41 € per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero 61.974,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
- a decorrere dallo stesso periodo di imposta, qualora i compensi o i ricavi superino del 50% gli importi limite per godere del regime fiscale agevolato.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Superminimi);

L'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha apportato profonde **modifiche al regime dei contribuenti minimi**, disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, volte a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, ovvero il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale o precaria.

Di fatto **l'ex regime dei minimi è assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** ("regime fiscale di vantaggio"), che - pur incardinato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime (cfr art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007 e decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 gennaio 2008) - presenta rilevanti caratteri di novità relativamente ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità e alla misura dell'imposta sostitutiva dovuta.

A partire dal 1° gennaio 2012, quindi, i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, applicano - laddove in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento - **il nuovo regime fiscale di vantaggio** di cui al citato articolo 27, commi 1 e 2, del decreto.

L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha diffuso la Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, avente ad oggetto «**Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – primi chiarimenti**».

Regime delle imprese minori in contabilità semplificata ex art. 66 DPR 917/86;

Le società di persone (Snc, Sas) e le ditte individuali hanno la possibilità di adottare la **contabilità semplificata** qualora i ricavi conseguiti nell'anno precedente non superino i sottostanti importi (limiti aggiornati con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, "Decreto Sviluppo"):

- **400.000 per le attività di servizi;**
- **700.000 per le altre attività.**

Si considerano prestazioni di servizi le seguenti attività (art. 1, D.M. 17 gennaio 1992):

1. prestazioni dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere;
2. concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
3. concessioni, cessioni, licenze e simili relative ai diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, e le cessioni, cessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
4. prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni;
5. somministrazione di alimenti e bevande;
6. cessione di contratti di ogni tipo e oggetto;
7. assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 2,3 e 6;
8. cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi legatari, tranne quelle relative ai disegni e ad altre opere dell'architettura, arte cinematografica e alle opere di ogni genere utilizzate dalle imprese a fini di pubblicità commerciale;
9. prestiti obbligazionari o le relative prestazioni di mandato e mediazione;
10. cessioni dei contratti che hanno per oggetto cessioni di denaro o crediti in denaro, aziende o rami di azienda (anche conferiti) e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
11. prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne i diritti concernenti opere di cui al numero 8, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
12. prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario;
13. prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza (anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario).

REGISTRI CONTABILI

Le società di persone e gli imprenditori in contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri:

- REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE AI FINI IVA (art. 23, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI IVA (art. 25, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (art. 24, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI (non obbligatorio, le annotazioni relative possono essere eseguite, anziché nell'apposito registro, nel registro degli acquisti, entro il termine di presentazione della dichiarazione (art. 2, comma 1, DPR 9 dicembre 1996, n. 695).

I registri di cui sopra devono essere integrati con la notazione del valore delle rimanenze (entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale) e del valore delle immobilizzazioni.

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (art. 13, DPR 7 dicembre 2001, n. 435)

Come già detto, tutti i soggetti in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano in maniera ordinata e in forma sistematica gli stessi dati previsti nel registro dei beni ammortizzabili.

Regime ordinario (artt. 55 – 65 DPR 917/86);

Sono obbligati alla tenuta della **contabilità ordinaria**, a prescindere dall'ammontare del fatturato, **le società di capitali** (SpA, Srl, Saa).

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per i soggetti sotto indicati:

- Società di capitali ed enti commerciali soggetti ad IRES che svolgono attività commerciale (la contabilità ordinaria è obbligatoria indipendentemente dal volume di ricavi);
- Imprese individuali e società di persone che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi superiori a € 400.000 (se esercitano attività di servizi), € 700.000 (se esercitano altre attività) oppure hanno optato per il regime ordinario.

I soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria devono tenere i seguenti **registri contabili** (art. 2214 c.c.):

- Libri sociali (art. 2421 c.c.): libro dei soci; libro verbali assemblee; libro verbali consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; libro del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (se esistenti); libro verbali comitato esecutivo (se esistente); libro delle obbligazioni e delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni); libro degli strumenti finanziari (se emessi, art. 2447-sexies c.c.)
- Libro giornale (art. 2214 e 2216 c.c.), deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'impresa
- Libro degli inventari (art. 2214 e 2217 c.c.), deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi
- Registri obbligatori ai fini IVA (fatture di acquisto e fatture emesse)
- Registro beni ammortizzabili (non sempre obbligatorio)
- Registro riepilogativo di magazzino (non sempre obbligatorio)

- Registri previsti per i dipendenti (libro paga; libro matricola; libro infortuni)

PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ORDINARIA

Le imprese individuali e le società di persone che non raggiungono i limiti di fatturato per la contabilità ordinaria, possono comunque esercitare l'opzione nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività. **L'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 3 anni** per la scelta dei regimi di determinazione dell'IVA e per almeno un anno per la scelta dei regimi contabili.

Vale comunque il comportamento concludente, l'articolo 1, DPR 10 novembre 1997, n. 442 stabilisce infatti che non è più prevista l'opzione preventiva obbligatoria in quanto sia l'opzione che la revoca di regime di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono:

- dal comportamento concludente del contribuente;
- dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.